

**REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2017  
N. 5**

**Modifica al Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)**

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 03.01.2018)

**Art. 1**

*(Sostituzione del titolo del regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale))*

1. Il Titolo del regolamento regionale 12 ottobre 2012 n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) è sostituito dal seguente: *“Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni”*.

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 1 del regolamento regionale 5/2012)*

1. L'articolo 1 del regolamento regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

*“ Articolo 1 (Oggetto del regolamento)*

*1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le tariffe per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti, anche in forma tacita, o alla conclusione di procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri regimi sostitutivi comunque denominati, di competenza dell'Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su iniziativa di privati.*

*2. Le tariffe sono individuate sulla base di criteri di proporzionalità dell'attività istruttoria svolta e delle spese sostenute e sono quantificate da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 2.000,00.*

*3. La tariffa applicata può superare il massimale di cui al comma 2 nel caso in cui allo stesso procedimento partecipino oltre alla Regione anche altri soggetti del settore regionale allargato.*

*4. Le tariffe per i provvedimenti di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. La tabella ha valore normativo esclusivamente ai fini della definizione delle tariffe. Le altre*

*indicazioni in essa contenute relative a norme di riferimento, competenza, attività istruttoria, hanno valore meramente ricognitivo.*

*5. La tabella A allegata al presente Regolamento contiene anche fattispecie per le quali le tariffe sono determinate da provvedimenti statali o europei ”.*

**Art. 3**

*(Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale 5/2012)*

1. L'articolo 2 del regolamento regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

*“ Articolo 2 (Provvedimenti)*

*1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per provvedimenti si intendono:*

*a) gli atti costituenti manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna provenienti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di una attività amministrativa, indirizzati a soggetti determinati e in grado di apportare unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica degli stessi;*

*b) i provvedimenti di cui alla lettera a) emanati su istanza di privati;*

*c) i provvedimenti di cui alla lettera a) emanati in forma espressa o in forma tacita, o a conclusione di procedimenti amministrativi a seguito di SCIA o altri regimi sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente, o emanati nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. ”.*

**Art. 4**

*(Abrogazione dell'articolo 3 del regolamento regionale 5/2012)*

1. L'articolo 3 del regolamento regionale 5/2012 è abrogato.

**Art. 5**

*(Norma transitoria)*

1. In prima applicazione delle modifiche recate dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2017 è approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 5/2012, la tabella A di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 5/2012 come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Fino all'approvazione della Tabella A ai sensi del comma 1, continuano a trovare applicazione le Tabelle A e B già allegate al regolamento regionale 5/2012.